



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi


CIRCOLARE N. 73

OGGETTO: Polizia anagrafica e notificazioni.

Legge 22 aprile 2005, n. 60 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 17/05 ⁽¹⁾.
Modifiche ed integrazioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale.
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 199/03, 23/04 ⁽²⁾.

Per opportuna conoscenza e norma di servizio si comunica che, con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha apportato, **in sede di conversione**, ulteriori modifiche alle disposizioni che regolano la materia sull'attività di notificazione effettuata ai sensi degli artt. 157 e 161 del c.p.p. che hanno efficacia a far data dal 24 aprile 2005.

La stesura definitiva dell'art. 157 c.p.p., prevede che, le notifiche successive alla prima notificazione [qualora l'imputato non detenuto non abbia eletto o dichiarato domicilio, ma abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia] eseguite ai sensi del comma 8bis, mediante consegna degli atti al difensore possono essere, da questi, non accettate mediante immediata dichiarazione all'autorità che procede.


 **Art. 157 c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto (vigente).**

1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.*
 2. *Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.*
 3. *Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.*
 4. *La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.*
 5. *L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato*
 6. *La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.*
 7. *Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.*
 8. *Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.*
- 8bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148/2-bis.**

(1) G.U. n. 94 del 23/04/05.

(2) **N. 199/03** "Notificazioni civili, penali, amministrative. D. L.vo 30 n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati Personali. Modifiche alle modalità di notificazione". **N. 23/04** "Circolare del Ministero della Giustizia n. 6/2125/035 del 22/12/03. Modulistica in uso al Corpo. Integrazione alla circolare del Corpo n. 199/03".

Il comma 4bis, inserito dal D.L. n. 17/05 all'art. 161 c.p.p. non è stato convertito in legge e, quindi, si ritorna alla formulazione originaria del citato articolo, che, qui di seguito, si riporta integralmente.

 **Art. 161 c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni** (vigente).

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

Dalla nuova lettura sistematica delle due disposizioni ne consegue che, le notifiche alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato si devono eseguire secondo le seguenti modalità:

A. Indagato/imputato che ha eletto o dichiarato domicilio.

La notifica sarà effettuata presso il domicilio eletto o dichiarato, prescindendo dal fatto che sia stato anche nominato un difensore di fiducia. Esclusivamente nell'ipotesi in cui la dichiarazione o elezione di domicilio risulti insufficiente o inidonea, ovvero qualora nel luogo indicato divenga impossibile procedere, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161/4.

B. Indagato/imputato che non ha nominato un difensore di fiducia e non ha eletto o dichiarato domicilio.

Si adotta la procedura prevista dall'art. 157 c.p.p. (commi da 1 a 8), adottando, qualora si renda necessario, la disciplina disposta dall'art. 159 c.p.p. (decreto di irreperibilità), nel caso in cui la p.s.i. risulti irreperibile.

C. Indagato/imputato che non ha eletto o dichiarato domicilio ma che ha nominato un difensore di fiducia.

Le notificazioni sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore, che potrà dichiarare immediatamente all'autorità che procede (e quindi all'A.G.) di non accettare la notificazione. Infine, il legislatore, con la legge di conversione, ha determinato che, per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148/2-bis (utilizzando mezzi tecnici, ad es. telefax).

 **Art. 148 c.p.p. Organi e forme delle notificazioni** (estratto).

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.


La circolare del Corpo n. 60/05 è revocata.

SG/sg/MC/LM
Addi, 27/04/05

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Gaetano NOE'



DIAGRAMMA DI FLUSSO



Ai sensi del D.L. n. 17/05, convertito con modificazioni nella L. n. 60/05 qualora venga nominato un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, le notifiche successive sono eseguite, mediante consegna ai difensori, **che possono dichiarare immediatamente all'autorità che procede (A.G.) di non accettare la notificazione.**
Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2-bis [mediante l'utilizzo di mezzi tecnici idonei (ad es. telefax)].